

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4028

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all’articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354,  
in materia di denominazione della birra

*Presentata il 25 gennaio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame intende correggere una difformità esistente nelle regole di produzione della birra vigenti in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Nel nostro Paese, infatti, la produzione e la commercializzazione della birra sono disciplinati dalla legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, che all’articolo 1, comma 1, stabilisce che « La denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele e d’acqua, amaricato con luppolo o sui derivati o con entrambi ».

Inoltre, l’articolo 4 del regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272, in ossequio al principio della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea, prevede che: « Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi ».

In sostanza, prevedendo il mutuo riconoscimento, si consente a birre di produzione non nazionale di essere legittimamente importate e commercializzate in Italia, a condizione che rispondano alle rispettive leggi nazionali.

Pertanto, mentre le imprese che producono birra in Italia sono vincolate all'utilizzo di taluni ceppi di lieviti, in Italia possono liberamente circolare birre provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e prodotte con l'utilizzo di ceppi di lievito *saccharomyces* senza alcuna specificazione e limitazione.

La proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, intende consentire quindi alle imprese italiane di utilizzare altri ceppi di lieviti e di produrre nuove tipologie di birra, consentendo loro una maggiore competitività sui mercati esteri.

In definitiva attraverso la disposizione prevista dalla proposta di legge, che sostituisce il citato comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 1354 del 1962, si provvede a correggere la distorsione delle regole di produzione tra l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Unione europea, consentendo alle nostre aziende di poter competere in maniera paritaria con le imprese concorrenti situate in tali Paesi, permettendo altresì loro di utilizzare altri ceppi di lieviti e così di produrre nuove tipologie di birra che già hanno riscontrato il gradimento dei consumatori italiani e, al contempo, permettendo ai nostri operatori di disporre di una più variegata gamma che consentirà loro una presenza più competitiva sui mercati esteri.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di lievito di alta o di bassa fermentazione del genere *saccharomyces* di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele e acqua, amaricato con luppolo o con suoi derivati o con entrambi ».

€ 1,00



\*16PDL0045480\*